

Sentenza: 7 giugno 2013, n. 133

Materia: Straniero – Assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati

Limiti violati: Artt. 3 e 117, secondo comma, lettera b), Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 3, comma 3, e 7, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria)

Esito: Illegittimità costituzionale in parte qua dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria).

Estinzione del processo in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria)

Estensore nota: Paola Garro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 3, comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria) nella parte in cui – modificando l'articolo 3, comma 1, della legge reg. 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) – richiede il possesso della residenza in Regione da almeno cinque anni quale condizione per l'erogazione ai cittadini stranieri extracomunitari dell'assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati.

Ad avviso del ricorrente la norma impugnata violerebbe l'articolo 3 della Costituzione, perché introduce una discriminazione tra i cittadini extracomunitari ed i cittadini italiani (ai quali è richiesta la semplice residenza in Regione) che apparirebbe arbitraria, non essendoci alcuna ragionevole correlazione tra il requisito di accesso legato ad una particolare tipologia di residenza (ovvero di durata almeno quinquennale) e le condizioni di bisogno e disagio della persona che le provvidenze in questione mirano ad affrontare. Sarebbe violato, inoltre, anche l'articolo 117, secondo comma, lettera b), Cost., che attribuisce alla competenza statale esclusiva la legislazione in materia di immigrazione, in quanto la durata minima della residenza in Regione richiesta allo straniero ai fini dell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale atterrebbe allo status economico-sociale dell'immigrato e del suo nucleo familiare, pregiudicandone l'uniformità sul territorio nazionale.

Per la Corte la censura è fondata. I giudici richiamano altri articoli della normativa regionale ai sensi dei quali risulta che l'assegno in questione è stato istituito allo scopo di integrare, nell'ambito delle competenze della Regione, le provvidenze previste dalla legislazione statale in materia previdenziale nonché di assicurare forme di tutela e di sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale. Nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla norma impugnata, l'articolo 3, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2005 prevedeva, in via generale, come condizione per l'ottenimento dell'assegno, che il richiedente fosse residente da almeno cinque anni nella

Regione Trentino-Alto Adige o coniugato con persona in possesso di tale requisito. La norma impugnata ha invece introdotto una distinzione a seconda della nazionalità dell'interessato, richiedendo ai soli cittadini extracomunitari un requisito "di residenza qualificata", oggetto della censura governativa. La Corte ricorda che il legislatore può prevedere una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni eccedenti i livelli essenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. Ma simile scelta deve comunque rispondere al principio di ragionevolezza in quanto, secondo i giudici, *è consentito [...] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una "causa" normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria. Lo scrutinio va operato all'interno della specifica disposizione, al fine di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l'ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio (sentenza n. 432 del 2005).* Alla luce di tali considerazioni, in più occasioni la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'articolo 3 Cost., norme legislative regionali o provinciali che, come quella in esame, subordinavano il riconoscimento di determinate prestazioni assistenziali, nei confronti dei soli stranieri, alla residenza nella Regione o nella Provincia autonoma per un certo periodo minimo di tempo. Al riguardo, la Consulta ricorda che, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, la residenza non costituisce un irragionevole criterio per l'attribuzione del beneficio ma è irragionevole la richiesta di un requisito differenziale basato sulla residenza protratta per un certo periodo di tempo. In tal caso, invero, non vi è alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio poiché non è possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale *da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni (sentenze nn. 2 e 4 del 2013).*